

NOTA METODOLOGICA

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica¹ – Dipartimento Energia - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (DGIS) - effettua le rilevazioni statistiche da indagine (SDI) rientranti nel Programma statistico nazionale (Psn) individuate dai codici Istat *MSE 00005* “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, *MSE 00009* “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, *MSE 00014* “produzione dell'industria petrolchimica” unitamente all'indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio.

Le modalità operative concernenti la trasmissione alla DGIS dei dati statistici delle rilevazioni sopra citate sono contenute nel “Questionario del petrolio” che è approvato, ogni anno, con decreto direttoriale a firma del Direttore generale della direzione generale competente per materia e pubblicato nel sito internet del Ministero.

Nel Questionario vengono trattate le seguenti le categorie energetiche: petrolio, GPL, petrolchimica e carbone, con le istruzioni da seguire per la compilazione dei relativi modelli di rilevazione.

I dati sono raccolti con cadenza mensile.

E' previsto l'obbligo di risposta sancito, per questo tipo di rilevazioni, sia dal Programma statistico nazionale² che dal decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi"³.

Il report statistico finale, ottenuto dall'aggregazione delle singole risposte, viene trasmesso ad Eurostat e diffuso attraverso l'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero sotto la voce “Bollettino petrolifero”. I dati mensili sono diffusi con disaggregazione territoriale a livello nazionale e, per quanto riguarda i consumi di prodotti petroliferi, anche a livello regionale e provinciale.

¹ Nel corso del 2021 il Ministero della transizione ecologica è subentrato, al Ministero dello sviluppo economico nell'effettuazione di queste rilevazioni. Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ha stabilito che “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica” e che “Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».”.

² L'art. 7, c.1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” prevede: “E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.”

³ il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi" prevede, al comma 1 dell'articolo 11 relativo alle “Statistiche petrolifere e dei biocarburanti”, l'obbligo per “ gli operatori economici che svolgono la loro attività nell'ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissioni in consumo dei prodotti energetici di cui l'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti” e, al comma 3, prevede sanzioni amministrative a fronte della reiterata mancata trasmissione delle informazioni statistiche richieste.

Identificazione delle esigenze degli utenti, definizione dei concetti, scelta delle fonti e valutazione della soddisfazione

Le indagini svolte rientrano nelle statistiche comunitarie previste dal regolamento (CE) n. 1099/2008⁴ relativo alle statistiche dell'energia che istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione Europea.

I dati vengono trasmessi ad Eurostat, autorità della Commissione europea responsabile nel settore della produzione di statistiche comunitarie. Eurostat risulta essere il principale utente dei dati.

Altri utilizzatori dei dati sono l'Agenzia Internazionale dell'Energia, enti governativi, istituzioni universitarie, diverse associazioni di categoria industriali, la stampa specializzata nel settore energetico e gli stessi operatori rispondenti, che sono interessati ai risultati delle indagini al fine di avere un quadro generale sull'andamento del mercato energetico di riferimento.

Viene monitorato il numero di accesso alle diverse pagine del sito.

Scelta del disegno, campionamento e stima

Per il settore petrolifero, l'indagine viene svolta tramite un campione ragionato non probabilistico, in ragione delle caratteristiche fortemente concentrate del mercato petrolifero. Periodicamente viene aggiornata la composizione del campione con il ricorso agli elenchi ministeriali che raccolgono le denunce di immissione al consumo da parte degli operatori nel settore energetico, di cui all'art.3, c.8, del D.Lgs n.249/2012. La composizione del campione garantisce che venga rappresentato almeno il 97% delle immissioni al consumo di prodotti petroliferi.

Per il settore del GPL, caratterizzato da una realtà di mercato basata su una distribuzione capillare e differenziata, l'elenco delle società denuncianti è stilato sulla base delle immissioni al consumo di tale prodotto.

Per il settore dei biocarburanti, stante la crescente importanza attribuita a tali prodotti da parte della Commissione europea nonché del ridotto numero di imprese operanti nel settore, la rilevazione è di tipo censuario e non campionario. Pertanto sono considerate denuncianti tutte le società che importano, esportano o immettono al consumo prodotti classificabili come biocarburanti.

Per il settore dei lubrificanti, in considerazione dei prodotti commercializzati caratterizzati da ridotte misure quantitative rispetto ad altri prodotti di origine petrolifera, il campione include le società produttrici e/o importatrici di lubrificanti a prescindere dai quantitativi di immissione al consumo.

Per il settore del carbone, vista la particolare tipologia di imprese utilizzatrici dei prodotti carboniferi (es. acciaierie, cementifici, aziende produttrici di energia elettrica), la rilevazione è di tipo censuario. Pertanto sono considerate denuncianti tutte le società che importano, esportano o consumano tali tipi di prodotti.

Acquisizione dei dati

L'acquisizione dei dati avviene in modalità Cawi (Computer Assisted Web Interviewing), tramite la compilazione di questionari elettronici sulla piattaforma I-SISEN (Sistema Informativo Statistiche per l'Energia), che garantisce l'autenticazione e la protezione dei dati trasmessi. Oltre a raccogliere i dati per l'anno ed il mese di riferimento, la piattaforma consente di revisionare o

⁴Modificato dal regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine.

confermare i dati trasmessi nell'anno precedente. I dati in diffusione sono quindi da considerarsi provvisori, come riportato nelle tabelle pubblicate sul sito, e suscettibili di revisione fino al consolidamento dei dati. Le tabelle pubblicate con i dati consolidati riportano l'indicazione "dati definitivi".

Conversione in formato elettronico (registrazione).

L'immissione dei dati da parte dei rispondenti avviene direttamente all'interno dell'applicativo.

Codifica e classificazione

Le variabili sono precodificate nell'applicativo.

Identificazione e trattamento degli errori

Una particolarità del sistema di rilevazione è che non sono previste mancate risposte, né parziali né totali. Inoltre sono previsti controlli sull'accuratezza delle informazioni acquisite: l'applicativo prevede sia controlli intra-modello, per la verifica della correttezza formale e sostanziale dei valori inseriti in uno stesso modello, sia controlli inter-modello, per la verifica della coerenza dei valori inseriti tra modelli diversi dello stesso questionario. Oltre ai controlli di congruenza presenti nell'applicativo, con segnalazioni tramite alert in presenza di dati non coerenti, è previsto un controllo anche da parte di revisori interni sui dati anomali. Infine, dopo la trasmissione del dataset finale a Eurostat, è possibile che quest'ultimo segnali delle apparenti anomalie nei dati che vengono, prontamente, verificate.

Politica di revisione

La forte tempestività che caratterizza i dati, assieme alla possibilità che alcuni risposte giungano in ritardo rispetto alle scadenze mensili, comportano che talvolta sia necessario intervenire sui dati già diffusi. I dati pubblicati vengono quindi sottoposti a revisione ed è segnalata la provvisorietà delle stime al momento del primo rilascio. Annualmente, nel periodo marzo-aprile, vengono rivisti i dati mensili dell'anno precedente al fine della pubblicazione del dato definitivo. Tuttavia è previsto che eventuali correzioni che impattano in modo rilevante sui risultati vengano immediatamente comunicate a Eurostat senza attendere la pubblicazione dei dati definitivi.

Validazione dei risultati

La validazione finale dei dati viene effettuata direttamente da parte dei rispondenti tramite la conferma/correzione dei dati inviati durante l'anno di riferimento.

Diffusione dei dati e tutela della riservatezza, archiviazione e documentazione

I dati sono diffusi, sull'apposita pagina riguardante il Bollettino petrolifero, nel sito del Ministero che è il canale principale di diffusione (non sono rilasciati comunicati stampa).

Per quanto riguarda l'aspetto della riservatezza, i dati rilasciati sono aggregati e viene applicata la regola della soglia, in modo che le unità particolarmente rilevanti, con valori molto differenti dalla media, non siano identificabili nelle tabelle.